REGOLAMENTO (CEE) N. 1581/83 DEL CONSIGLIO

del 14 giugno 1983

che modifica l'allegato del regolamento (CEE) n. 2358/71 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle sementi

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2358/71 del Consiglio, del 26 ottobre 1971, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle sementi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3808/81 (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione (3),

considerando che la coltura di talune foraggere graminacee del genere «Agrostis» e della specie Phleum Bertolinii nonché di talune foraggere leguminose (Trifolium alexandrinum, Trifolium incarnatum, Trifolium resupinatum, Trifolium hybridum, Medicago lupulina) costituisce, per determinate regioni della Comunità, una produzione di interesse economico non trascurabile;

considerando che la produzione delle suddette sementi subisce la concorrenza di altre sementi che fruiscono di un aiuto comunitario;

considerando che, data tale concorrenza, la coltivazione delle sementi sopra menzionate non procura ai produttori un equo reddito e che la produzione delle medesime rischia pertanto di diminuire, nonostante la domanda esistente sul mercato per ciascuna di dette sementi;

considerando che è pertanto opportuno prevedere la possibilità di incoraggiare mediante la concessione di un aiuto la produzione di sementi di base e di sementi certificate delle specie sopra indicate; che, di conseguenza, conviene includere dette sementi nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2358/71,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 2358/71 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1983.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 14 giugno 1983.

Per il Consiglio
Il Presidente
I. KIECHLE

(1) GU n. L 246 del 5. 11. 1971, pag. 1.
(2) GU n. L 382 del 31. 12. 1981, pag. 37.
(3) GU n. C 32 del 7. 2. 1983, pag. 67.

ALLEGATO

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
	1. CERES:
10.01 A	Triticum spelta L.
10.06 A	Oryza sativa L.
	2. OLEAGINEAE
ex 12.01 A	Linum usitatissimum L. (lino tessile)
	Linum usitatissimum L. (lino oleaginoso)
	Cannabis sativa L. (monoica)
	3. GRAMINEAE
ex 12.03 C	Agrostis canina L.
	Agrostis gigantea Roth.
	Agrostis stolonifera L.
	Agrostis tenuis Sibth.
	Arrhenatherum elatius (L) Beauv. ex. J. et C. Presl.
	Dactylis glomerata L.
	Festuca arundinacea Schreb.
	Festuca ovina L.
	Festuca pratensis Huds.
	Festuca rubra L.
	Lolium multiflorum Lam.
	Lolium perenne L. — ad alta persistenza, tardivo o semitardivo — nuove varietà ed altre — a bassa persistenza, semitardivo, semiprecoce o precoce
	Lolium x hybridum Hausskn.
	Phleum Bertolonii (DC)
	Phleum pratense L.
	Poa nemoralis L.
	Poa pratensis L.
	Poa trivialis L.
	4. LEGUMINOSAE
ex 07.05 A I	Pisum sativum L. (partim) (pisello da foraggio)
ex 07.05 A III	Vicia faba L. (partim) (favino)
ex 12.03 C	Medicago lupulina L.
	Medicago sativa L. (ecotipi)
	Medicago sativa L. (varietà)
	Trifolium alexandrinum L.
	Trifolium hybridum L.
	Trifolium incarnatum L.
	Trifolium pratense L.
	Trifolium repens L.
	Trifolium repens L. var. giganteum
	Trifolium resupinatum L.
	Vicia sativa L.